

Bruxelles, 13 novembre 2017  
(OR. en)

14116/17

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0409 (COD)

---

---

SIRIS 189  
ENFOPOL 514  
COPEN 335  
SCHENGEN 80  
COMIX 748  
CODEC 1769

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13454/17
n. doc. Comm.:	15814/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione - Mandato per l'avvio dei negoziati interistituzionali

---

Nella riunione dell'8 novembre 2017 il Coreper ha concordato di incaricare la presidenza di avviare negoziati interistituzionali sulla base del testo di compromesso riveduto, che figura in allegato.

La Grecia ha presentato una dichiarazione che sarà allegata al verbale del Coreper dell'8 novembre 2017.

Permangono una riserva generale di esame e una riserva di esame parlamentare espresse dall'UK sugli strumenti in questione.

Le modifiche alla proposta originale della Commissione sono indicate come segue: il testo nuovo o modificato è in grassetto sottolineato. Le soppressioni sono indicate con [...].

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative **e uno dei principali strumenti di contrasto** che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra guardie di frontiera, autorità di polizia, doganali e altre autorità [...] **competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e verifiche su cittadini di paesi terzi**<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Testo in linea con l'articolo 43, paragrafo 1, lettera c).

- (2) **Inizialmente** il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni<sup>2</sup>, firmata il 19 giugno 1990 (convenzione di Schengen). L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio<sup>3</sup> e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio<sup>4</sup> e il SIS II stesso è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006<sup>5</sup> e decisione 2007/533/GAI del Consiglio<sup>6</sup>. Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di Schengen.
- (3) Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI. La relazione di valutazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati adottati il 21 dicembre 2016<sup>7</sup>. Le raccomandazioni espresse in tali documenti **sono** [...] recepite, laddove appropriato, nel presente regolamento.

---

<sup>2</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

<sup>3</sup> GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4..

<sup>4</sup> Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

<sup>6</sup> Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

<sup>7</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

- (4) Il presente regolamento costituisce la base legislativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera<sup>8</sup> costituisce la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Il fatto che la base legislativa necessaria per disciplinare il SIS consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale **e che dovrebbe includere un'unica rete di uffici SIRENE al fine di garantire lo scambio di informazioni supplementari.** È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
- (6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, **alcuni elementi della** [...] sua architettura tecnica, [...] il suo finanziamento, fissare regole relative al suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento **e del trattamento** dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di [...] **dati** biometrici e ulteriori norme sul trattamento dei dati.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2018/...

- (7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali **che possono contenere** [...] una copia completa o parziale della banca dati del SIS **che può essere condivisa da due o più Stati membri**. Poiché il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa **volto a garantire la sicurezza e una gestione efficace della migrazione**, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello sia centrale sia nazionale. **La disponibilità del SIS dovrebbe essere soggetta a un attento monitoraggio a livello centrale e degli Stati membri e ogni incidente che implichi un'indisponibilità per gli utenti finali dovrebbe essere registrato e comunicato ai portatori di interesse a livello nazionale e dell'UE.** [...] Ogni Stato membro dovrebbe [...] istituire **una** [...] copia di riserva (backup) **per il suo** sistema nazionale. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire una connettività senza interruzioni al SIS centrale con punti di connessione duplicati e separati fisicamente e geograficamente. Il SIS centrale dovrebbe essere gestito in modo da assicurarne il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A tale scopo potrebbe essere usata una soluzione attiva-attiva.**
- (7 bis) L'architettura tecnica del SIS può essere oggetto di modifiche in seguito a sviluppi tecnici garantendo nel contempo il massimo livello di disponibilità per gli utenti finali a livello centrale e nazionale, il rispetto di tutti i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati, i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS, nonché una rete di comunicazione virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e lo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE. Le modifiche dovrebbero essere decise sulla base di una valutazione dell'impatto e dei costi e saranno comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- (8) È necessario tenere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di [...] informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.

- (9) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari [...], è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.
- (10) La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia<sup>9</sup> ("agenzia"). Per consentire all'agenzia di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie a coprire tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale **e dell'infrastruttura di comunicazione**, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.
- (11) Fatta salva la responsabilità **primaria** degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, **e il ruolo degli uffici SIRENE quali coordinatori della qualità**, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni **alla Commissione e** agli Stati membri.
- (12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative ai reati, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali. **Gli Stati membri dovrebbero comunicare al meccanismo di cooperazione statistiche relative al diritto di accesso, alla rettifica di dati inesatti e alla cancellazione di dati archiviati illecitamente.**

---

<sup>9</sup> Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

- (13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni informate sulla base di una segnalazione senza perdere tempo.
- Di conseguenza, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare le identità multiple, le categorie di dati relative alle persone dovrebbero includere un riferimento al documento di identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile.

**(13 bis) Laddove disponibili, tutti i dati pertinenti, in particolare il nome, dovrebbero essere inseriti in fase di creazione di una segnalazione, per ridurre al minimo il rischio di falsi riscontri positivi e attività operative non necessarie.**

- (14) Il SIS non dovrebbe conservare i dati usati per l'interrogazione, ad eccezione dei registri conservati per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati.
- (15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente trattati.

- (16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché gli utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati nazionale della polizia o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali.
- (17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe **in particolare** [...] contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante **dati dattiloscopici** [...] e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria in caso di dubbio sull'identità di una persona. [...]

---

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(18) L'introduzione di un servizio automatizzato di identificazione delle impronte digitali nel SIS integra l'attuale meccanismo di Prüm sul reciproco accesso in linea transfrontaliero a banche dati nazionali del DNA designate e a sistemi automatizzati per il riconoscimento delle impronte digitali<sup>11</sup>. Il meccanismo di Prüm consente l'interconnessione dei sistemi nazionali per il riconoscimento delle impronte digitali, in modo che uno Stato membro possa introdurre una richiesta per verificare se l'autore di un reato di cui sono state rinvenute le impronte digitali sia noto in altri Stati membri. Tuttavia, poiché il meccanismo di Prüm verifica soltanto se la persona cui appartengono le impronte digitali sia nota in un determinato momento, se l'autore di un reato viene identificato solo successivamente in uno Stato membro non sarà necessariamente arrestato. La consultazione delle impronte digitali nel SIS permette di ricercare attivamente l'autore di un reato. Dovrebbe quindi essere possibile caricare le impronte digitali dell'autore ignoto di un reato nel SIS, purché la persona a cui appartengono le impronte possa essere identificata con un elevato grado di probabilità come autore di un reato grave o di un atto di terrorismo. Ciò vale in particolare nei casi in cui sono rilevate impronte digitali su un'arma o altro corpo del reato. La mera presenza di impronte digitali sul luogo del reato non andrebbe considerata indicazione di un elevato grado di probabilità che le impronte siano quelle dell'autore del reato. Un'ulteriore condizione per effettuare tale segnalazione dovrebbe consistere nell'impossibilità di stabilire l'identità dell'autore del reato ricorrendo ad altre banche dati nazionali, europee o internazionali. Se dalla consultazione delle impronte digitali dovesse risultare una potenziale corrispondenza, lo Stato membro dovrebbe svolgere ulteriori verifiche consultando impronte digitali, [...] con la partecipazione di esperti in dattiloscopia, per stabilire se le impronte conservate nel SIS appartengano alla persona in questione, di cui dovrebbe altresì stabilire l'identità. Le procedure dovrebbero essere soggette alla legislazione nazionale. L'identificazione di un "ignoto ricercato" nel SIS può contribuire notevolmente all'indagine e all'arresto se sussistono tutte le condizioni.

---

<sup>11</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1); e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

- (19) Le impronte digitali **o palmari** rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con **i dati dattiloscopici conservati** [...] nel SIS, se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo. **È opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla definizione di norme di qualità applicabili alla conservazione dei dati biometrici, inclusi i dati dattiloscopici latenti.** Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>12</sup> e per reati terroristici i reati [...] **corrispondenti o equivalenti a uno dei reati** di cui alla **direttiva (UE) 2017/541**<sup>13</sup> [...] <sup>14</sup>.
- (20) Qualora non siano disponibili dati dattiloscopici, **fotografie o immagini facciali** dovrebbe essere possibile aggiungere un profilo DNA, accessibile soltanto agli utenti autorizzati. I profili DNA dovrebbero facilitare l'identificazione di persone scomparse bisognose di protezione e specialmente minori scomparsi, in particolare se è autorizzato l'uso di profili DNA di **ascendenti, discendenti** [...] o fratelli per consentire l'identificazione. I dati DNA non dovrebbero contenere riferimenti all'origine razziale.

**(20 bis) Dovrebbe essere possibile in tutti i casi identificare una persona utilizzando dati dattiloscopici. Allorché l'identità di una persona non possa essere accertata con altri mezzi, è opportuno utilizzare i dati dattiloscopici per cercare di accertarla.**

**(20 ter) I profili DNA dovrebbero essere estratti dal SIS esclusivamente nel caso in cui l'identificazione sia necessaria e proporzionata ai fini dell'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c). I profili DNA non dovrebbero essere estratti e trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c). Nell'applicazione delle norme relative alla protezione dei dati e alla sicurezza stabilite nel presente regolamento, quando si utilizzano profili DNA dovrebbero essere predisposte salvaguardie aggiuntive, se necessario, al fine di prevenire i rischi di false corrispondenze, accessi abusivi e condivisione non autorizzata con parti terze.**

---

<sup>12</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>13</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>14</sup> [...]

- (21) Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna e ricercate per l'arresto a fini di estradizione. Oltre alle segnalazioni, è opportuno prevedere lo scambio **tramite gli uffici SIRENE** di informazioni supplementari necessarie ai fini delle procedure di consegna ed estradizione. In particolare, è opportuno che nell'ambito del SIS siano trattati i dati di cui all'articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>15</sup>. Per ragioni operative è opportuno che lo Stato membro segnalante, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, renda temporaneamente non consultabile una segnalazione per l'arresto qualora una persona oggetto del mandato d'arresto europeo sia intensamente e attivamente ricercata e il successo dell'operazione di ricerca rischi di essere compromesso da utenti finali che non vi partecipano. **In linea di principio**, la temporanea sospensione della disponibilità di tali segnalazioni non dovrebbe superare le 48 ore.
- (22) È opportuno contemplare la possibilità di aggiungere nel SIS una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d'arresto europeo o ai fini dell'extradizione.
- (23) Il SIS dovrebbe contenere segnalazioni di persone scomparse **o vulnerabili** per consentire di tutelarle o prevenire minacce alla pubblica sicurezza. La segnalazione nel SIS di minori a rischio di sottrazione (per impedire un futuro fatto dannoso non ancora compiuto, come ad esempio nel caso di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori) dovrebbe essere limitata; è pertanto opportuno prevedere garanzie [...] adeguate. Quando si tratta di bambini, tali segnalazioni e le corrispondenti procedure dovrebbero tener conto dell'interesse superiore del minore, in conformità dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

**(23 bis) Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione dovrebbero essere inserite nel SIS su richiesta delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie competenti in materia di responsabilità genitoriale conformemente alla legislazione nazionale.**

---

<sup>15</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

**(23 ter) Le segnalazioni di persone vulnerabili a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare dovrebbero essere inserite ad esempio qualora si ritenga che il viaggio determini un rischio di matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile, tratta di esseri umani o, nel caso di minori, di partecipazione a conflitti armati, organizzazioni criminali o gruppi terroristici.**

(24) È opportuno introdurre una nuova azione per i casi sospetti di terrorismo e reati gravi, che permetta, **fatta salva la legislazione nazionale**, di [...] interrogare una persona se si sospetta che abbia commesso un reato grave o se vi è motivo di credere che intenda commetterlo, al fine di fornire allo Stato membro segnalante le informazioni più precise possibili. Questa nuova azione, **da svolgersi durante la verifica di polizia o di frontiera**, non dovrebbe comportare la perquisizione o l'arresto della persona, **e i diritti procedurali della persona dovrebbero essere preservati. Lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca esistenti.** Dovrebbe comunque fornire informazioni sufficienti per decidere se intraprendere ulteriori iniziative **tra le autorità segnalanti e quelle di esecuzione il più possibile in tempo reale.** Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

**(24 bis) In caso di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, in linea di principio gli oggetti dovrebbero essere sequestrati. Tuttavia, la legislazione nazionale stabilisce se e a quali condizioni un oggetto è sequestrato, in particolare se è in possesso del suo proprietario legittimo.**

(25) Il SIS dovrebbe contenere nuove categorie di oggetti di valore elevato, quali **prodotti informatici** [...], che possono essere identificati e consultati con un numero unico.

**(25 bis) Per quanto concerne i documenti da inserire a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, il termine "falso" dovrebbe essere inteso come riferito sia ai documenti falsificati sia a quelli contraffatti.**

- (26) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apporre a una segnalazione un'indicazione detta "indicatore di validità", affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta dalla segnalazione. Nel caso di segnalazioni a scopo di arresto a fini di consegna nulla nel presente regolamento dovrebbe essere interpretato come una deroga alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI o ostativo alla loro applicazione. La decisione di apporre un indicatore di validità a una segnalazione **in vista della non esecuzione di un mandato d'arresto europeo** dovrebbe essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro.
- (27) Qualora sia stato apposto un indicatore di validità e il luogo di soggiorno della persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sia stato individuato, tale luogo dovrebbe essere sempre comunicato all'autorità giudiziaria emittente, che deciderà eventualmente di trasmettere un mandato d'arresto europeo all'autorità giudiziaria competente in conformità delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(29) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione delle finalità per le quali sono state effettuate. Per ridurre l' onere amministrativo gravante sulle varie autorità che, con diverse finalità, trattano dati personali, è opportuno allineare il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone ai periodi di conservazione previsti per il rimpatrio e il soggiorno irregolare. Inoltre gli Stati membri prorogano regolarmente la data di scadenza delle segnalazioni di persone se non è stato possibile intraprendere l'azione richiesta entro il termine originariamente stabilito. Pertanto, il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In linea generale, dopo un periodo di cinque anni le segnalazioni di persone dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS, tranne le segnalazioni effettuate ai fini di un controllo discreto, specifico e di indagine. Queste ultime dovrebbero essere cancellate dopo un anno. Le segnalazioni di oggetti [...] dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS dopo **dieci** [...] anni, poiché dopo tale periodo la probabilità di rinvenire gli oggetti in questione è molto bassa e il loro valore economico è notevolmente diminuito. Le segnalazioni di **oggetti, laddove collegate a segnalazioni di persone, non** [...] dovrebbero essere mantenute **più a lungo della collegata segnalazione della persona e in ogni caso non più di cinque** [...] anni [...]. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone **e oggetti** a scadenze **regolari** [...] e tenere statistiche sul numero di segnalazioni [...] per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.

- (30) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS. I reati di cui agli articoli **da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541**<sup>16</sup> [...] <sup>17</sup> costituiscono una minaccia molto grave per la pubblica sicurezza, la vita delle persone e la società e sono estremamente difficili da prevenire, accertare e indagare in uno spazio senza controlli alle frontiere interne in cui i potenziali criminali circolano liberamente. Laddove una persona o un oggetto siano ricercati in relazione a tali reati, è [...] necessario inserire nel SIS la corrispondente segnalazione di persone ricercate ai fini di un procedimento giudiziario penale, di persone od oggetti sottoposti ad un controllo discreto, di indagine o specifico, o di oggetti ricercati a fini di sequestro, poiché nessun altro mezzo avrebbe la stessa efficacia nel conseguire tale finalità. **Eccezionalmente, gli Stati membri possono astenersi dal creare la segnalazione quando la stessa rischi di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari connessi alla sicurezza pubblica o nazionale.**
- (31) È necessario fornire chiarimenti sulla cancellazione delle segnalazioni. Una segnalazione dovrebbe essere conservata solo per il periodo necessario a realizzare la finalità per la quale è stata effettuata. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza la sua finalità, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazione che consentano di determinare quando debba essere cancellata dal SIS.
- (32) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno pertanto stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello sia centrale sia nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti.

---

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>17</sup> [...]

- (33) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. [...]
- (34) È opportuno accordare l'accesso al SIS alle autorità preposte all'immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili per consentire loro di verificare se un mezzo di trasporto sia già ricercato in uno Stato membro a scopo di sequestro o di controllo. [...] <sup>18</sup> [...] <sup>19</sup>

**(34 bis) È opportuno accordare l'accesso al SIS alle autorità preposte alla registrazione di armi da fuoco per consentire loro di verificare se l'arma da fuoco sia già ricercata negli Stati membri a scopo di sequestro o di controllo o se vi sia una segnalazione relativa al richiedente.**

---

<sup>18</sup> [...]

<sup>19</sup> Spostato al considerando 34 ter.

**(34 ter)<sup>20</sup> Alle autorità competenti che sono servizi pubblici dovrebbe essere concesso l'accesso diretto. Tale accesso dovrebbe essere limitato alle segnalazioni relative ai mezzi di trasporto di rispettiva competenza e al relativo documento di immatricolazione o alla relativa targa oppure alle armi da fuoco e ai richiedenti. È quindi opportuno inserire nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> e abrogare quest'ultimo. Le autorità summenzionate devono comunicare alle autorità di polizia i riscontri positivi nel SIS a fini di ulteriori procedure in linea con la segnalazione particolare nel SIS e al fine di comunicare il riscontro positivo allo Stato membro segnalante tramite gli uffici SIRENE.**

- (35) Al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati gravi o reati di terrorismo o di perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applicano le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680. È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> e della direttiva (UE) 2016/680.
- (36) Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità nazionali a norma del presente regolamento quando non si applica la direttiva (UE) 2016/680. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

---

<sup>20</sup> Parzialmente spostato dal considerando 34.

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>23</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (37) È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (regolamento Europol)<sup>24</sup>. **Al trattamento dei dati personali da parte di Eurojust si applica la decisione 2002/187.**
- (38) Al trattamento dei dati SIS da parte di Eurojust si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002<sup>25</sup>, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare quelle relative al potere dell'autorità di controllo comune, istituita da detta decisione, di sorvegliare le attività di Eurojust e quelle relative alla responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di Eurojust. Qualora le interrogazioni svolte da Eurojust nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Eurojust non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso.
- (39) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.
- (40) Gli Stati membri e l'agenzia dovrebbero disporre di piani di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.
- (41) Le autorità nazionali di controllo indipendenti dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53).

<sup>25</sup> Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

- (42) Le autorità di controllo dovrebbero provvedere affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati **nei rispettivi** [...] N.SIS, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo dovrebbe essere svolto dalle autorità di controllo oppure le autorità nazionali di controllo dovrebbero commissionare il controllo direttamente a un revisore indipendente nel settore della protezione dei dati. Il revisore indipendente dovrebbe rimanere sotto il controllo e la responsabilità della o delle autorità nazionali di controllo, che di conseguenza dovrebbero commissionare esse stesse la revisione, definirne chiaramente la finalità, il campo di applicazione e la metodologia, fornire istruzioni e supervisionare il controllo e i relativi risultati finali.
- (43) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. L'estensione dei diritti di accesso di Europol alle segnalazioni nel SIS di persone scomparse dovrebbe migliorare la capacità di Europol di fornire alle autorità di contrasto nazionali apporti operativi e analitici completi sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, anche online. Ciò contribuirebbe a una migliore prevenzione di tali reati, alla protezione delle potenziali vittime e alle indagini sugli autori dei reati in questione. Anche il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol beneficerebbe del nuovo accesso di Europol alle segnalazioni nel SIS di persone scomparse, in particolare per i casi di delinquenti sessuali itineranti e di abuso sessuale di minori online, in cui gli autori dei reati sostengono spesso di avere o di potere ottenere accesso a minori che potrebbero essere stati segnalati come scomparsi. [...]

- (44) Per colmare le lacune nella condivisione di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri - di cui è cruciale sorvegliare i movimenti - gli Stati membri [...] **possono** condividere con Europol informazioni su attività legate al terrorismo [...] **in fase di** introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit) e informazioni connesse. **È opportuno che tale condivisione di informazioni sia effettuata mediante lo scambio di informazioni supplementari con Europol sulle segnalazioni corrispondenti. A tale scopo Europol dovrebbe istituire una connessione con l'infrastruttura di comunicazione di SIRENE.** Ciò dovrebbe consentire al Centro europeo antiterrorismo di Europol di verificare se nelle banche dati di Europol siano disponibili informazioni contestuali complementari e di fornire analisi di elevata qualità che contribuiscano a smantellare le reti terroristiche e, se possibile, a prevenirne gli attentati.
- (45) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato **tramite lo scambio di informazioni supplementari con il rispettivo ufficio SIRENE** per consentirgli di dare seguito al caso.

(46) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> prevede, ai fini di detto regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono altresì distaccare presso le squadre di sostegno per la gestione della migrazione esperti che non fanno parte del personale di tali agenzie.. L'obiettivo dell'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione è quello di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno dell'accesso al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro **ospitante** [...] al fine di dare seguito al caso. **Lo Stato membro ospitante dovrebbe comunicare il riscontro positivo allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.**

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (47) Secondo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)<sup>27</sup>, presentata dalla Commissione, l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione ai viaggi, nell'ambito del quale è necessario verificare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura necessaria ad adempiere il suo mandato, segnatamente a tutte le categorie di segnalazioni di persone e alle segnalazioni di documenti di identificazione personale in bianco e rilasciati.
- (48) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dalle disposizioni del presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati e delle regole di consultazione relative [...] **ai dati** biometrici, delle norme relative alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni, [...] dell'interconnessione delle segnalazioni, della definizione di nuove categorie di oggetti nell'ambito della categoria delle apparecchiature tecniche ed elettroniche, della data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e dello scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali.
- (49) È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente [...] **all'articolo 5 del** regolamento (UE) n. 182/2011<sup>28</sup>. La procedura di adozione delle misure di attuazione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/xxx (verifiche di frontiera) dovrebbe essere la stessa.

---

<sup>27</sup> COM (2016)731 final.

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (50) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio **bilaterale e multilaterale** di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.
- (51) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione e il relativo scambio di informazioni supplementari, non possono, per loro stessa natura, essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e una protezione speciale per i minori che rischiano di essere vittime della tratta di esseri umani o di sottrazione da parte di uno dei genitori, nel pieno rispetto della tutela dei dati personali.
- (53) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

- (54) Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, **paragrafo 1**, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio [...] <sup>29</sup>.
- (55) L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo **n. 19** sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio [...] <sup>30</sup>.
- (56) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>31</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>32</sup> relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

---

<sup>29</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

<sup>30</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>31</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>32</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(57) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo [...] **3 della decisione** [...] <sup>33</sup> [...] <sup>34</sup> [...] **2008/149/GAI** del Consiglio<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> [...]

<sup>34</sup> [...]

<sup>35</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (58) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>36</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio<sup>37</sup> [...] <sup>38</sup>.
- (59) Per quanto riguarda Bulgaria, [...] Romania **e Croazia**, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, **rispettivamente**, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 **e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011**, in combinato disposto con, **rispettivamente**, la decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania<sup>39</sup> **e la decisione 2017/733 del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia**<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>37</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

<sup>38</sup> [...]

<sup>39</sup> GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.

<sup>40</sup> GU L 108 del 26.4.20017, pag. 31.

- (60) Per quanto riguarda Cipro [...], il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi [...] dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 [...].
- (61) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tale Stato.
- (62) [...] <sup>41</sup> [...]
- (63) La decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione <sup>42</sup> dovrebbero pertanto essere abrogate.
- (64) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il [...],

---

<sup>41</sup> [...]

<sup>42</sup> Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31).

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

##### *Scopo generale del SIS*

Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e [...] **garantire l'applicazione delle** disposizioni della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.

#### *Articolo 2*

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.

## Articolo 3

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - a) "segnalazione": un insieme di dati, compresi, **se del caso**, [...] **i dati** biometrici di cui agli articoli 22 e 40, inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un'azione specifica;
  - b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate **tramite gli uffici SIRENE**:
    - 1) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
    - 2) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata;
    - 3) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
    - 4) con riguardo alla qualità dei dati SIS;
    - 5) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
    - 6) con riguardo ai diritti di accesso;
  - c) "dati complementari": i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
  - d) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("interessato");

- e) "persona fisica identificabile": la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f) "trattamento dei dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- g) [...] **"corrispondenza": il verificarsi, nell'ordine, di quanto segue:**
- 1) un utente **finale** effettua un'interrogazione;
  - 2) l'interrogazione rivela la presenza di una segnalazione inserita da un altro Stato membro nel SIS; **e**
  - 3) i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondono ai dati dell'interrogazione. **[...]**

**g bis) "riscontro positivo (hit)": una corrispondenza che soddisfa i seguenti criteri:**

**a) è stata confermata:**

**i) dall'utente finale; oppure,**

**ii) qualora la corrispondenza in questione si basi sul raffronto di dati biometrici, dall'autorità competente conformemente alle procedure nazionali;**

**e**

[...] **b)** sono richieste ulteriori azioni.

- h) "indicatore di validità": sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale apponibile alle segnalazioni per l'arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e **vulnerabili** e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico [...];
- i) "Stato membro segnalante": lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;
- j) "Stato membro di esecuzione": lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l'azione richiesta in seguito a un riscontro positivo;
- k) "utenti finali": le autorità competenti che interrogano direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;

**k bis) "dati biometrici": i dati biometrici quali definiti nell'articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2016/680;**

- l) "dati dattiloscopici": [...] **immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti**, [...] impronte palmari, **impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate)**<sup>43</sup> che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono raffronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

**l bis) "immagine del volto": le immagini digitali del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzate in un raffronto biometrico automatizzato;**<sup>44</sup>

**l ter) "profilo DNA": un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA**<sup>45</sup>;

---

<sup>43</sup> Definizione ripresa dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

<sup>44</sup> Stessa definizione della proposta SEE (cfr. articolo 3, punto 16, docc. 11037/17 + ADD 1 +ADD 2).

<sup>45</sup> Stessa definizione dell'articolo 2, lettera c), della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

- m) "reati gravi": i reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002<sup>46</sup>;
- n) "reati di terrorismo": **il reato che, [...] ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati** di cui [...] <sup>47</sup> [...] **alla direttiva (UE) 2017/541**<sup>48</sup>.
- o) "persone vulnerabili": persone che, a causa della loro età, condizioni fisiche o mentali, o a causa delle loro circostanze sociali o familiari, necessitano di tutela;**
- p) "minaccia per la salute pubblica": minaccia per la salute pubblica quale definita dal regolamento (UE) 2016/399**<sup>49</sup>.

#### *Articolo 4*

#### *Architettura tecnica e modalità operative del SIS*

1. Il SIS consta di:
- a) un sistema centrale ("SIS centrale") costituito da:
- un'unità di supporto tecnico ("CS-SIS") contenente una banca dati, la "banca dati del SIS",
  - un'interfaccia nazionale uniforme ("NI-SIS");

---

<sup>46</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>47</sup> [...]

<sup>48</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

<sup>49</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS **può contenere** [...] un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS [...]. **Due o più Stati membri possono istituire una copia condivisa in uno dei loro N.SIS, che può essere usata congiuntamente dagli Stati membri in questione. Tale copia condivisa è considerata la copia nazionale di ciascuno Stato membro partecipante;**

**b bis) almeno un sito di riserva (backup site) nazionale o condiviso in ogni N.SIS. Un N.SIS di riserva condiviso può essere usato congiuntamente da due o più Stati membri ed è considerato l'N.SIS di riserva di ciascuno Stato membro partecipante.** L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; **e**

c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS ("infrastruttura di comunicazione") che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

2. **Gli Stati membri inseriscono, aggiornano, cancellano e consultano** i dati SIS [...] attraverso i vari N.SIS. Una copia nazionale **o condivisa** parziale o completa è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che la usano. La copia nazionale **o condivisa** parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, relativi agli oggetti, e i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere da a) a v), **e lettera z)**, del presente regolamento, relativi alle segnalazioni di persone. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri.

3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di gestione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzionalità del CS-SIS principale in caso di guasto. **Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva possono operare simultaneamente.** Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva sono ubicati nei [...] siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011("agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva possono contenere una copia [...] **tecnica** della banca dati del SIS [...] **che può** essere usata simultaneamente, [...] purché ognuno di essi sia in grado di trattare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS.
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Il CS-SIS provvede a quanto segue:
  - a) aggiornamento in linea delle copie nazionali;
  - b) sincronizzazione e coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS;
  - c) funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali; **e**
  - d) disponibilità ininterrotta.

#### *Articolo 5*

##### *Costi*

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di ciascun N.SIS sono a carico dello Stato membro interessato.

## CAPO II

### COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

#### *Articolo 6*

##### *Sistemi nazionali*

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento del proprio N.SIS all'NI-SIS.

Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS, il suo collegamento all'NI-SIS e la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.

**Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni tramite il proprio N.SIS.**<sup>50</sup>

#### *Articolo 7*

##### *Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE*

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("ufficio N.SIS") che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.

[...] <sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Spostato dall'articolo 7, paragrafo 1, ultimo comma, cancellando la parola "ufficio" alla fine della frase.

<sup>51</sup> Spostato all'articolo 6, ultimo comma.

2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.

Gli uffici SIRENE coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tali fini, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.

3. Gli Stati membri comunicano all'agenzia gli estremi dei rispettivi uffici N. SIS e SIRENE. L'agenzia ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 53, paragrafo 8.

#### *Articolo 8*

##### *Scambio di informazioni supplementari*

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e tramite l'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire la disponibilità e lo scambio permanenti delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo per le finalità per le quali sono state trasmesse in conformità dell'articolo 61, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso dello Stato membro segnalante.
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare [...] **reagendo** a una richiesta appena possibile e comunque **preferibilmente** entro 12 ore dal ricevimento della richiesta.

4. **La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire** modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari **sotto forma di un manuale intitolato "manuale SIRENE". Tali atti di esecuzione** sono adottati [...] secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2 [...].

*Articolo 9*

*Conformità tecnica e funzionale*

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il CS-SIS. [...]<sup>52</sup>
  2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale **o condivisa** siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale **o condivisa** produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere l'azione richiesta.
- 3.<sup>53</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

---

<sup>52</sup> Spostato al paragrafo 3.

<sup>53</sup> Spostato dal paragrafo 1, ultima parte.

## *Articolo 10*

### *Sicurezza – Stati membri*

1. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
  - c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
  - d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
  - e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
  - f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso [...] **identificatori** di utente individuali e [...] **unici**<sup>54</sup> ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

---

<sup>54</sup> Stesso testo dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

- g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accesso al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 67 [...] a richiesta di queste (profili del personale);
  - h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
  - i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e la finalità dello stesso (controllo dell'inserimento);
  - j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); **e**
  - k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al monitoraggio interno (autocontrollo).
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali dell'ufficio SIRENE.
3. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'articolo 43.
- 4. Le misure descritte nei paragrafi 1, 2 e 3 possono rientrare in un approccio alla sicurezza e in un piano di sicurezza generici a livello nazionale. Tuttavia, i requisiti di cui al presente articolo e la relativa applicabilità al SIS sono chiaramente identificabili in tale piano e garantiti dallo stesso.**

## *Articolo 11*

### *Riservatezza – Stati membri*

Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

## *Articolo 12*

### *Tenuta dei registri a livello nazionale*

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati. **Ciò non si applica ai processi automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a), b) e c).**
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria della segnalazione, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**<sup>55</sup> dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità [...] **dell'articolo 42**, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**<sup>56</sup> dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.

---

<sup>55</sup> Stesso testo del paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

<sup>56</sup> Stesso testo del paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali [...] **di controllo** incaricate di verificare la legittimità dell'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.
7. Gli Stati membri che effettuano interrogazioni automatizzate mediante scansione delle targhe di veicoli a motore, ricorrendo a sistemi di riconoscimento automatico delle targhe, tengono un registro di tali interrogazioni conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. [...] <sup>57</sup>  
[...]

**8.<sup>58</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire il contenuto del registro di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

---

<sup>57</sup> Testo spostato al nuovo paragrafo 8.

<sup>58</sup> Spostato dal paragrafo 7.

*Articolo 13*  
*Autocontrollo*

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

*Articolo 14*  
*Formazione del personale*

Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

**CAPO III**  
**COMPETENZE DELL'AGENZIA**

*Articolo 15*  
*Gestione operativa*

1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS centrale. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché per il SIS centrale siano utilizzate in ogni momento le [...] tecnologie [...] **più appropriate**, sulla base di un'analisi costi-benefici.
2. L'agenzia è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
  - a) controllo;
  - b) sicurezza;
  - c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
- a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
  - b) acquisizione e rinnovo;
  - c) aspetti contrattuali.
4. L'agenzia è **inoltre** responsabile dei seguenti compiti relativi agli uffici SIRENE e alla comunicazione tra gli uffici SIRENE:
- a) coordinamento, [...] gestione [...] **e sostegno delle attività di collaudo**;
  - b) gestione e aggiornamento di specifiche tecniche per lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l'infrastruttura di comunicazione, e gestione dell'effetto dei cambiamenti tecnici laddove riguardino sia il SIS che lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE.
5. L'agenzia sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. [...] <sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Testo spostato al nuovo paragrafo 7.

6. La gestione operativa del SIS centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS centrale **in conformità del presente regolamento** e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per il buon funzionamento del sistema. Tali compiti comprendono anche **il coordinamento, la gestione e il sostegno delle** attività di collaudo **per il SIS centrale e i sistemi nazionali**, che garantiscono che il SIS centrale e i sistemi nazionali operino secondo i requisiti tecnici e funzionali di cui all'articolo 9.

**7.<sup>60</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 2 e istituire il meccanismo e le procedure per i controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS di cui al paragrafo 5 e per l'interpretazione relativa alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

#### *Articolo 16*

#### *Sicurezza – Agenzia*

1. L'agenzia adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);

---

<sup>60</sup> Spostato dal paragrafo 5.

- c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
- e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
- f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso [...] **identificatori** di utente individuali e **unici** [...] ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
- g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 64 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale);
- h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza dell'elaborazione e degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

#### *Articolo 17*

##### *Riservatezza – [...] Agenzia*

1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS, secondo standard equiparabili a quelli previsti dall'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

#### *Articolo 18*

##### *Tenuta dei registri a livello centrale*

1. L'agenzia provvede affinché ogni accesso a dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria [...] **della segnalazione**<sup>61</sup>, la data e l'ora della trasmissione dei dati, [...] **i** dati usati per effettuare interrogazioni, [...] **un** riferimento [...] **ai** dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici**<sup>62</sup> dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

---

<sup>61</sup> Al singolare, come nell'articolo 12, paragrafo 2.

<sup>62</sup> Stesso testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 40, 41 e 42, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e [...] **gli identificatori di utente individuali e unici** dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per procedure di controllo già in corso.
6. [...] **Il Garante europeo della protezione dei dati ha** accesso a tali registri, nei limiti delle **sue** [...] competenze e su [...] **sua** richiesta, ai fini dell'assolvimento dei [...] **suoi** compiti.

## CAPO IV INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

### *Articolo 19*

#### *Campagne d'informazione sul SIS*

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il Garante europeo della protezione dei dati, svolge periodicamente campagne per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS in generale.

**CAPO V**  
**CATEGORIE DI DATI E INDICATORI DI VALIDITÀ**

*Articolo 20*  
*Categorie di dati*

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti dagli articoli 26, 32, 34, 36, [...] 38 **e 40**.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
  - a) informazioni sulle persone segnalate;
  - b) informazioni sugli oggetti di cui agli articoli **26**, 32, **34**, 36 e 38.
3. **Le segnalazioni nel SIS che includono** [...] informazioni **su** [...] persone [...] contengono esclusivamente i seguenti dati:
  - a) [...] cognomi;
  - b) [...] nomi;
  - c) [...] nomi e [...] cognomi alla nascita;
  - d) nomi e cognomi precedenti e "alias";
  - e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
  - f) luogo di nascita;

- g) data di nascita;
- h) [...] **genere**;
- i) cittadinanza/cittadinanze;
- j) l'indicazione che la persona:
  - i. è armata; [...]
  - ii. è violenta [...] ;
  - iii. è **fuggita o** evasa;
  - iv. **è a rischio suicidio**;
  - v. **pone una** [...] **minaccia per la salute pubblica; oppure**
  - vi. è coinvolta in una [...] attività **legata al terrorismo** [...];
- k) ragione della segnalazione;
- l) autorità che effettua la segnalazione;
- m) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
- n) azione da intraprendere;
- o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS a norma dell'articolo [...] **60**;
- p) tipo di reato per cui è stata effettuata la segnalazione;
- q) numero di registrazione della persona in un registro nazionale;

- r) categoria di persona scomparsa (solo per le segnalazioni di cui all'articolo 32);
  - s) categoria **dei documenti** [...] di identificazione;
  - t) paese di rilascio **dei documenti** [...] di identificazione;
  - u) numero **dei documenti** [...] di identificazione;
  - v) data di rilascio **dei documenti** [...] di identificazione;
  - w) fotografie e immagini facciali;
  - x) profili DNA conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
  - y) dati dattiloscopici;
  - z) copia, **possibilmente** a colori, **dei documenti** [...] di identificazione.
4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.
5. [...] <sup>63</sup> Tali norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali **o** **condivise** e nelle copie tecniche di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

---

<sup>63</sup> Ridondante visto il paragrafo 4.

*Articolo 21*  
*Proporzionalità*

1. Prima di effettuare una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'**esistenza** [...] della segnalazione nel SIS.
  
2. Quando una persona o un oggetto è ricercato da uno Stato membro in relazione a un reato che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli da [...] **3 a 14 della direttiva 2017/541 o è equivalente a tali reati** [...] <sup>64</sup>, lo Stato membro effettua [...] la corrispondente segnalazione [...]. **Eccezionalmente, gli Stati membri possono astenersi dal creare la segnalazione quando la stessa rischi di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari connessi alla sicurezza pubblica o nazionale.**

*Articolo 22<sup>65</sup>*

[...]

---

<sup>64</sup> [...]

<sup>65</sup> Articolo spostato al nuovo capo XI bis e rinumerato articolo 41 bis.

[...]

### *Articolo 23*

#### *Requisito per inserire una segnalazione*

1. [...] <sup>66</sup> **Sono inseriti tutti i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se disponibili.** <sup>67</sup>
2. [...] <sup>68</sup> Non possono essere inserite segnalazioni di persone in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), g), k), [...] n) [...], tranne nelle situazioni di cui all'articolo 40. <sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Parzialmente spostato al paragrafo 2.

<sup>67</sup> Parzialmente spostato dal paragrafo 2.

<sup>68</sup> Parzialmente spostato al paragrafo 1.

<sup>69</sup> Parzialmente spostato dal paragrafo 1.

## *Articolo 24*

### *Disposizioni generali relative agli indicatori di validità*

1. Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali può chiedere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta sulla base della segnalazione. L'indicatore di validità è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.
2. Per consentire agli Stati membri di chiedere l'apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione effettuata a norma dell'articolo 26, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria tramite lo scambio di informazioni supplementari.
3. Se in casi particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro segnalante chiede l'esecuzione dell'azione, lo Stato membro di esecuzione esamina se può acconsentire al ritiro dell'indicatore di validità di cui ha chiesto l'apposizione. Se vi può acconsentire, lo Stato membro di esecuzione adotta le misure necessarie per far sì che l'azione richiesta possa essere eseguita immediatamente.

## *Articolo 25*

### *Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna*

1. Ove si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, l'indicatore di validità che impedisce l'arresto è apposto a una segnalazione per l'arresto a fini di consegna [...] se l'autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ne ha rifiutato l'esecuzione in base a motivi di non esecuzione e se l'apposizione dell'indicatore di validità è stata chiesta.

**Uno Stato membro può altresì chiedere l'apposizione di un indicatore di validità alla segnalazione se la sua autorità giudiziaria competente rilascia la persona oggetto della segnalazione durante la procedura di consegna.**

2. Tuttavia, su richiesta di un'autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale, in base a un'istruzione generale o in un caso specifico, l'apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione per l'arresto a fini di consegna può anche essere chiesta se risulta evidente che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrà essere rifiutata.

## CAPO VI

### SEGNALAZIONE DI PERSONE RICERCATE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE

#### *Articolo 26*

#### *Obiettivi e condizioni delle segnalazioni*

1. I dati relativi a persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato membro segnalante.
2. I dati relativi a persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sono del pari inseriti sulla scorta di mandati d'arresto emessi in conformità degli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in virtù dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto che prevedono la trasmissione di detto mandato d'arresto mediante il SIS.
3. Nel presente regolamento qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi in virtù dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto, che prevedono la trasmissione del mandato d'arresto tramite il SIS.

4. In caso di operazione [...] in corso [...] **lo Stato membro segnalante può rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione per l'arresto effettuata a norma dell'articolo 26, cosicché la segnalazione non sia consultabile dagli utenti finali negli Stati membri coinvolti nell'operazione e sia accessibile solo agli uffici SIRENE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**

- a) [...] **l'obiettivo dell'operazione non può essere raggiunto con altre misure;**
- b) [...] un'autorizzazione [...] **preventiva è stata concessa dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante;** e
- c) **tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione sono stati informati tramite lo scambio di informazioni supplementari.**

[...] **La** funzionalità **di cui al primo comma** è attivata **esclusivamente** per un periodo non superiore a 48 ore [...]. **Tuttavia, se** necessario a fini operativi, l'attivazione può [...] essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni in cui è stata utilizzata tale funzionalità.

5. **Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h) e k) siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma dei paragrafi 1 e 2, possono essere effettuate segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'articolo 60.**

**6. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

*Articolo 27*

*Dati complementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna*

1. Nel caso di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, lo Stato membro segnalante inserisce nel SIS una copia del mandato d'arresto europeo.
2. Lo Stato membro segnalante può inserire una copia della traduzione del mandato d'arresto europeo in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

*Articolo 28*

*Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna*

Lo Stato membro che ha inserito nel SIS la segnalazione per l'arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI agli altri Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.

*Articolo 29*

*Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione*

1. Lo Stato membro che ha inserito nel SIS la segnalazione a fini di estradizione comunica agli altri Stati membri i dati seguenti tramite scambio di informazioni supplementari:
  - a) autorità da cui proviene la richiesta di arresto;

- b) esistenza di un mandato d'arresto o di un documento avente la medesima valenza giuridica, o di una sentenza esecutiva;
  - c) natura e qualificazione giuridica del reato;
  - d) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
  - e) per quanto possibile, le conseguenze del reato;
  - f) qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l'esecuzione della segnalazione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati se i dati di cui agli articoli 27 o 28 sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l'esecuzione della segnalazione da parte dello Stato membro interessato.

### *Articolo 30*

#### *Conversione delle segnalazioni delle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione*

Se non è possibile procedere a un arresto a causa del rifiuto opposto da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 24 o 25 o, nel caso di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, in quanto l'indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto considera la segnalazione [...] effettuata per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata.

### *Articolo 31*

#### *Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l'arresto a fini di consegna o estradizione*

1. La segnalazione inserita nel SIS a norma dell'articolo 26 unitamente ai dati complementari di cui all'articolo 27 costituisce e ha lo stesso effetto di un mandato d'arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI, ove si applichi tale decisione quadro.
2. Ove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, la segnalazione inserita nel SIS a norma degli articoli 26 e 29 ha la stessa valenza giuridica di una richiesta di arresto provvisorio a norma dell'articolo 16 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 o dell'articolo 15 del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962.

## **CAPO VII**

### **SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARE Q VULNERABILI**

### *Articolo 32*

#### *Obiettivi e condizioni delle segnalazioni*

1. [...]

2. **Su richiesta di un'autorità competente dello Stato membro segnalante, sono**[...] inserite **nel SIS** le seguenti categorie di persone [...]:
- a) persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:
    - i) ai fini della loro tutela;
    - ii) per prevenire minacce;
  - b) persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione;
  - c) minori a rischio di sottrazione di cui al paragrafo 4 **a cui deve essere impedito di viaggiare; o**
  - d) persone vulnerabili a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare conformemente al paragrafo 4 bis..**
3. Il paragrafo 2, lettere a) **e d)** si applica specialmente ai minori e **alle** persone **nei cui confronti è stata presa** una decisione dalle [...] autorità competenti.

4. La segnalazione di un minore di cui al paragrafo 2, lettera c), è inserita su richiesta delle autorità [...] competenti, **incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale,** [...] <sup>70</sup> in caso di rischio concreto ed evidente che un minore possa essere trasferito illecitamente [...] dallo Stato membro in cui [...] **hanno** sede le autorità [...] competenti. [...]

**L'autorità competente riesamina periodicamente la necessità di mantenere la segnalazione.**

**4 bis. La segnalazione di persone vulnerabili di cui al paragrafo 2, lettera d) è inserita su richiesta delle autorità competenti, nel caso in cui si ritenga che sussista un rischio concreto ed evidente cui tali persone si esporrebbero qualora dovessero spostarsi da tale Stato membro.** [...]

**L'autorità competente riesamina periodicamente la necessità di mantenere la segnalazione.**

---

<sup>70</sup> [...]

5. Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona [...]. Gli Stati membri assicurano inoltre che i dati inseriti nel SIS indichino il tipo di caso [...] interessato **e che, per quanto riguarda le segnalazioni effettuate a norma del paragrafo 2, lettere c) e d), tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dell'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante al momento della creazione della segnalazione.** [...] <sup>71</sup>
6. Quattro mesi prima che il minore oggetto di segnalazione ai sensi del presente articolo raggiunga **la maggiore età conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro segnalante** [...], il CS-SIS comunica automaticamente allo Stato membro segnalante che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione dev'essere cancellata.
7. Qualora esistano indizi concreti che veicoli, natanti o aeromobili siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 2, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti o aeromobili per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona [...] e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'articolo 60. [...] <sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Spostato al paragrafo 8.

<sup>72</sup> Spostato al paragrafo 8.

8.<sup>73</sup> **La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme sulla categorizzazione dei tipi di caso e sull'inserimento dei dati di cui al paragrafo 5 e le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

*Articolo 33*

*Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione*

1. In caso di reperimento di una persona di cui all'articolo 32, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante.

**1 bis.** In caso di **persone** [...] che devono essere poste sotto protezione **di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a), c) e d)**, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente **le proprie autorità competenti e quelle** dello Stato membro segnalante **tramite lo scambio di informazioni supplementari** per concordare senza indugio le misure da prendere per tutelare l'interesse superiore del minore. Le autorità competenti **dello Stato membro di esecuzione** possono, **conformemente alla legislazione nazionale**, [...] porre la persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio.

2. La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati relativi a una persona scomparsa maggiorenne che sia stata reperita è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta al reperimento della persona scomparsa, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.

---

<sup>73</sup> Spostato dal paragrafo 5, *ultima parte* e dal paragrafo 7, *ultima parte*.

**CAPO VIII**  
**SEGNALAZIONE DI PERSONE RICERCATE PER PRESENZIARE AD UN**  
**PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO**

*Articolo 34*

*Obiettivi e condizioni delle segnalazioni*

1. Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli Stati membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell'autorità competente, i dati relativi a:
  - a) testimoni;
  - b) persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti;
  - c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti;
  - d) persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.
  
2. Qualora esistano indizi concreti che veicoli, natanti o aeromobili siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 1, possono essere effettuate segnalazioni di tali veicoli, natanti o aeromobili per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'articolo 60. [...] <sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Spostato al paragrafo 3.

**3.<sup>75</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

*Articolo 35*

*Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione*

Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro richiedente tramite scambio di informazioni supplementari.

**CAPO IX**

**SEGNALAZIONE DI PERSONE E OGGETTI AI FINI DI CONTROLLI DISCRETI,  
CONTROLLI DI INDAGINE O CONTROLLI SPECIFICI**

*Articolo 36*

*Obiettivi e condizioni delle segnalazioni*

1. I dati relativi a persone o a **oggetti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), k) e a mezzi di pagamento diversi dai contanti** sono inseriti, nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro segnalante, ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici a norma dell'articolo 37, paragrafi **3, 4 e 5**.

**1 bis. Nell'effettuare le segnalazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici e qualora le informazioni richieste dallo Stato membro segnalante siano complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione tutte le informazioni richieste.**

---

<sup>75</sup> Spostato dal paragrafo 2, *ultima parte*.

2. Può essere effettuata una segnalazione ai fini della **prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o** della repressione di reati, dell'esecuzione di condanne penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
- a) qualora esistano indizi concreti che la persona intenda commettere o commetta un reato grave, quali i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; **o**
  - b) qualora le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, siano necessarie all'esecuzione di una [...] **sanzione** penale per un reato grave, in particolare uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; o
  - c) qualora la valutazione globale della persona, in particolare sulla base dei suoi precedenti penali, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi, in particolare reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.
3. Inoltre una segnalazione può essere effettuata conformemente alla legislazione nazionale, su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, qualora esistano indizi concreti che le informazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dalla persona interessata o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna. Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo ne informa gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro stabilisce a quali autorità sono trasmesse tali informazioni **tramite il proprio ufficio SIRENE**.
4. Qualora esistano indizi concreti che **gli oggetti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k) o i mezzi di pagamento diversi dai contanti** [...] siano collegati a reati gravi di cui al paragrafo 2 o a gravi minacce di cui al paragrafo 3, possono essere effettuate segnalazioni di tali **oggetti** [...] **e può essere creata una connessione tra tali segnalazioni e quelle inserite ai sensi dei paragrafi 2 e 3.**

5. [...] <sup>76</sup> [...]

**6.<sup>77</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 4 nonché le informazioni complementari di cui al paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

*Articolo 37*

*Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione*

1. Nell'ambito dei controlli discreti, dei controlli di indagine o dei controlli specifici, le seguenti informazioni sono raccolte e trasmesse, totalmente o in parte, [...] allo Stato membro segnalante:
  - a) il fatto che siano stati localizzati la persona o **gli oggetti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k) o i mezzi di pagamento diversi dai contanti** segnalati;
  - b) il luogo, l'ora e il motivo del controllo;

---

<sup>76</sup> Spostato al paragrafo 6.

<sup>77</sup> Spostato dal paragrafo 5, *ultima parte*.

- c) l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- d) le persone che accompagnano la persona interessata o gli occupanti del veicolo, del natante o dell'aeromobile o le persone che accompagnano il possessore del documento in bianco o del documento di identità rilasciato, di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
- e) l'identità rivelata e la descrizione personale della persona che usa il documento in bianco o il documento di identità rilasciato oggetto della segnalazione;
- f) **gli oggetti di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), k) o i mezzi di pagamento diversi dai contanti** [...] usati;
- g) gli oggetti trasportati, compresi i documenti di viaggio;
- h) le circostanze in cui sono stati localizzati la persona o il veicolo **a motore, il rimorchio, la roulotte**, il natante, **il container**, l'aeromobile, il documento in bianco o [...] i **documenti** di identità rilasciati **o i mezzi di pagamento diversi dai contanti**;
- i) **altre informazioni, la cui raccolta può essere stata richiesta dallo Stato membro segnalante in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1 bis.**

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite lo scambio di informazioni supplementari.
3. [...] **Il controllo discreto comprende la raccolta discreta del maggior numero possibile di informazioni descritte al paragrafo 1 durante le attività abituali svolte dalle autorità nazionali competenti. La raccolta di tali informazioni non compromette la natura discreta dei controlli e la persona oggetto della segnalazione non viene in alcun modo informata dell'esistenza della segnalazione.**

4. [...] **Il controllo di indagine consiste nell'interrogatorio della persona<sup>78</sup>, anche sulla base delle informazioni o delle domande specifiche aggiunte alla segnalazione dallo Stato membro segnalante. L'interrogatorio è effettuato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione.** [...]
5. Nell'ambito dei controlli specifici, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti [...] ai fini di cui all'articolo 36. Le perquisizioni sono svolte conformemente alla legislazione nazionale. [...]<sup>79</sup>
- 6.** Se la legislazione **nazionale** [...] non lo autorizza, il controllo specifico è convertito, per lo Stato membro in questione, in controllo di indagine<sup>80</sup>. **Se la legislazione nazionale non lo autorizza, il controllo di indagine è convertito, per lo Stato membro in questione, in controllo discreto<sup>81</sup>.**
- 7.** **Il paragrafo 6 lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione degli utenti finali tutte le informazioni complementari di cui all'articolo 36, paragrafo 1 bis, e di assicurare che tali informazioni siano raccolte e trasmesse allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari.**

---

<sup>78</sup> Spostato al nuovo paragrafo 6.

<sup>79</sup> Spostato al nuovo paragrafo 6.

<sup>80</sup> Spostato dal paragrafo 5.

<sup>81</sup> Spostato dal paragrafo 4.

## CAPO X

### SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

#### *Articolo 38*

#### *Obiettivi e condizioni delle segnalazioni*

1. I dati relativi agli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel SIS II.
2. Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:
  - a) veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione;
  - b) rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg;
  - c) roulotte;
  - d) apparecchiature industriali;
  - e) natanti;
  - f) motori per natanti;
  - g) container;
  - h) aeromobili;
  - h bis) motori per aeromobili;**
  - i) armi da fuoco;

- j) documenti in bianco rubati, altrimenti sottratti, [...] smarriti **o falsi**;
- k) documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, [...], titoli di soggiorno, [...] documenti di viaggio **e patenti di guida** rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti falsi [...];
- l) carte di circolazione per veicoli e targhe per veicoli rubate, altrimenti sottratte, smarrite o invalidate, o documenti falsi [...];
- m) banconote (banconote registrate) e banconote false [...];
- n) [...] prodotti informatici [...] <sup>82</sup>;
- o) componenti identificabili di veicoli a motore;
- p) componenti identificabili di macchinari industriali;
- q) altri oggetti di elevato valore identificabili<sup>83</sup> definiti conformemente al paragrafo 3.**

**Per quanto riguarda i documenti di cui al paragrafo 2, lettere j), k) e l) lo Stato membro segnalante può specificare se tali documenti siano rubati, altrimenti sottratti, smarriti, invalidati o falsi.**

---

<sup>82</sup> Spostato alla nuova lettera q).

<sup>83</sup> Spostato dalla lettera n).

3. La definizione di nuove sottocategorie di oggetti di cui al paragrafo 2, lettere n), o), p) e q) e le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

### *Articolo 39*

#### *Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione*

1. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l'autorità che la constata sequestra l'oggetto conformemente alla legislazione nazionale e si mette in contatto con l'autorità segnalante per concordare le misure necessarie. A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali a norma del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite scambio di informazioni supplementari.
3. Lo Stato membro che ha reperito l'oggetto adotta le misure richieste conformemente alla legislazione nazionale.

## CAPO XI

### SEGNALAZIONE DI IGNOTI RICERCATI A FINI DI IDENTIFICAZIONE IN CONFORMITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE [...] <sup>84</sup>

#### *Articolo 40*

*Segnalazione di ignoti ricercati a fini di [...] **identificazione** in conformità della legislazione nazionale*

Possono essere inseriti nel SIS dati dattiloscopici non collegati a persone segnalate. Tali dati dattiloscopici sono serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato **grave o di un reato di terrorismo** oggetto di indagine, [...] qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono **a un** autore del reato.

I dati dattiloscopici appartenenti a questa categoria sono conservati come relativi a "ignoto sospettato o ricercato" **e sono conservati solo se** [...] le autorità competenti **dello Stato membro segnalante** non possano stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale.

#### *Articolo 41*

*Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione*

In caso di riscontro positivo [...] con i dati conservati a norma dell'articolo 40, l'identità della persona è stabilita conformemente alla legislazione nazionale, contestualmente alla verifica da parte **di esperti** che i dati dattiloscopici conservati nel SIS appartengano a tale persona. Gli Stati membri comunicano **le informazioni sull'identità e il luogo di soggiorno della persona** [...] tramite lo scambio di informazioni supplementari per agevolare una tempestiva indagine del caso.

---

<sup>84</sup> Spostato al nuovo capo XI bis.

**CAPO XI bis**  
**NORME SPECIFICHE PER I DATI BIOMETRICI**

*Articolo **41 bis (ex articolo 22)***

*Norme specifiche per inserire fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA*

1. L'inserimento nel SIS dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere w), x) e y), è soggetto alle seguenti disposizioni:
  - a) fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA sono inseriti solo previo controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati;
  - b) un profilo DNA può essere aggiunto solo alle segnalazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e c), e solo se non sono disponibili **o non sono sufficienti** per l'identificazione fotografie, immagini facciali o dati dattiloscopici. I profili DNA di persone che sono ascendenti diretti, discendenti o fratelli della persona oggetto della segnalazione possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito della persona interessata. [...]
  
2. Per la conservazione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 40 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate mediante misure di esecuzione e aggiornate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

## Articolo 42

### *Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA*

1. Fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA sono estratti **ogniqualevolta necessario** dal SIS per verificare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici.
2. [...] **Se** l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi, **i dati dattiloscopici sono consultati a fini di identificazione.** I dati dattiloscopici possono essere **consultati in tutti i casi** per identificare una persona.
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma [...] **degli articoli** 26, **32**, 34 [...], **36** e [...] **40** possono essere consultati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato **grave o di un reato di terrorismo**<sup>85</sup> oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono [...] **a un** autore del reato [...].
4. Non appena ciò diviene tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. **Prima che la funzionalità sia attuata, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.**<sup>86</sup> L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata [...] **nel rispetto della legislazione nazionale.**

---

<sup>85</sup> In linea con l'articolo 40.

<sup>86</sup> Simile al testo dell'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006, del 20 dicembre, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

**CAPO XII**  
**DIRITTO DI ACCESSO E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

*Articolo 43*

*Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni*

1. **Le autorità nazionali competenti hanno** [...] accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS [...] **ai fini**:
  - a) dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
  - b) dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate;
  - c) di altre attività [...] svolte a fini di prevenzione, accertamento, [...] indagine **o** **perseguimento** di reati **o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica o sicurezza nazionale e la prevenzione delle stesse** nello Stato membro interessato;<sup>59</sup>
  - d) dell'esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, [...] permessi di soggiorno, [...] visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi;
  - e) **delle verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri nonché sui richiedenti protezione internazionale;**

**1 bis. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità nazionali competenti che sono responsabili per la naturalizzazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.**

2. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
3. Il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per l'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera c), nello svolgimento delle loro funzioni. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione **nazionale** [...].
4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 53, paragrafo 8.

#### *Articolo 44*

##### *Autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli*

1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio<sup>87</sup> hanno accesso ai [...] dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b), c), [...] l) **e o)** del presente regolamento, al solo scopo di verificare che i veicoli **a motore e le relative carte di circolazione e targhe** di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti **o siano falsi** o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale.

---

<sup>87</sup> Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

[...]

[...]

[...]

L'accesso a tali dati da parte dei servizi competenti per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici accedono ai dati inseriti nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 43. Tale autorità ha il diritto di consultare tali dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS [...] è disciplinata dalla legislazione nazionale.

#### *Articolo 45*

##### *Autorità preposte all'immatricolazione di natanti e aeromobili*

1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati d'immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori, e di aeromobili hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del presente regolamento al solo scopo di verificare che i natanti, compresi i relativi motori, gli aeromobili, **compresi i relativi motori** [...] di cui è richiesta l'immatricolazione o che sono oggetto della gestione del traffico non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:

- a) dati relativi a natanti;
- b) dati relativi a motori per natanti;
- c) dati relativi ad aeromobili;

**d) dati relativi a motori per aeromobili.**

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati. L'accesso ai dati di cui alle lettere da a) a **d**[...] è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati.

- 2. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono servizi pubblici hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS.
- 3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono servizi pubblici accedono ai dati inseriti nel SIS soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 43 del presente regolamento. Tale autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
- 4. L'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Articolo 45 bis

Autorità preposte alla registrazione di armi da fuoco

1. I servizi competenti negli Stati membri per il rilascio dei certificati di registrazione per le armi da fuoco hanno accesso ai dati relativi a persone oggetto di una segnalazione ai sensi dell'articolo 26 o 36 e ad armi da fuoco inseriti nel SIS conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del presente regolamento per verificare se la persona che chiede la registrazione rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o se le armi da fuoco di cui è richiesta la registrazione siano ricercate a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.
2. L'accesso a tali dati da parte di detti servizi è disciplinato dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.<sup>88</sup> L'accesso a tali dati è limitato alle specifiche competenze dei servizi interessati.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che sono autorità competenti possono avere il diritto di accedere direttamente ai dati inseriti nel SIS.
4. I servizi di cui al paragrafo 1 che non sono autorità competenti hanno accesso ai dati inseriti nel SIS per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 43 del presente regolamento. Questa autorità ha il diritto di accedere direttamente ai dati e informa il servizio interessato se l'arma da fuoco può essere registrata o meno. Lo Stato membro provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
5. L'articolo 39 non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS è disciplinata dalla legislazione nazionale.

---

<sup>88</sup> Testo in linea con l'articolo 44, paragrafo 1, ultimo comma.

*Articolo 46*  
*Accesso di Europol ai dati SIS*

1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli **e può scambiare e trattare informazioni supplementari in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE riportate nell'articolo 8.**
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol, tramite [...] **lo scambio di informazioni supplementari,** informa al riguardo lo Stato membro segnalante. **Fino a quando non avrà attuato la funzionalità di scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794.**
- 2 bis. Europol può trattare le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri a fini di controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti e di analisi strategiche, tematiche ed operative definiti all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi trattamento di informazioni supplementari da parte di Europol è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/794.**
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione del SIS **o tramite il trattamento di informazioni supplementari** è soggetto al consenso dello Stato membro [...] **segnalante.** Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro [...] **segnalante.**
4. [...] <sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, Europol può, in ogni caso, chiedere informazioni relative a reati di sua competenza agli Stati membri. Il paragrafo 4 può essere pertanto ritenuto superfluo.

5. Europol:

- a) fatti salvi i paragrafi 3 [...] e 6, non collega parti del SIS, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi informatici di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS;

**a bis) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794, cancella le informazioni supplementari contenenti dati personali entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione dal SIS a meno che, sulla base di informazioni più estese di quelle possedute dal fornitore dei dati, ritenga necessario continuare a conservare i dati per svolgere i suoi compiti. Europol informa il fornitore dei dati dell'ulteriore conservazione di tali dati e fornisce una giustificazione;**

- b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS, **comprese le informazioni supplementari**, al proprio personale specificamente autorizzato;
- c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10 e 11; **e**
- d) consente al Garante europeo della protezione dei dati di esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e di consultazione degli stessi **e nello scambio e nel trattamento di informazioni supplementari**.

6. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte di personale debitamente autorizzato di Europol. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. La copia tecnica è usata al fine di conservare i dati SIS mentre tali dati sono consultati. Una volta consultati i dati, la copia è cancellata. Tali usi non sono considerati scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS. Europol non copia in altri suoi sistemi dati di segnalazione né dati complementari trasmessi dagli Stati membri o dal CS-SIS.

7. [...]
8. [...]
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS **in conformità dell'articolo 12**. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS.

*Articolo 47*

*Accesso di Eurojust ai dati SIS*

1. I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti, nell'ambito del loro mandato, hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli a norma degli articoli 26, 32, 34, 38 e 40.
2. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro segnalante. **Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta interrogazione può essere comunicata a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro segnalante.**
3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2002/187/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto da parte dei membri nazionali di Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

4. Ogni accesso e consultazione effettuati da un membro nazionale di Eurojust o da un suo assistente sono registrati conformemente all'articolo 12 e ogni uso dei dati ai quali hanno avuto accesso è registrato.
5. Nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso Eurojust e nessun dato contenuto nel SIS a cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti può essere trasferito a tale sistema informatico. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS.
6. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale di Eurojust.
7. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

#### *Articolo 48*

*Accesso ai dati SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione<sup>90</sup>*

1. [...] **I** membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, **istituite in conformità degli articoli 18, 20 e 32 del regolamento (UE) 2016/1624**, hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati **e a condizione che siano autorizzati a effettuare controlli a norma dell'articolo 43**, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. **L'accesso ai dati inseriti nel SIS non è esteso ad altri membri delle squadre.**<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Al plurale come nel regolamento (UE) 2018/...

<sup>91</sup> Testo spostato dal paragrafo 5.

2. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione **esercitano tale diritto di accedere** ai dati inseriti nel SIS e **di consultarli** in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e gestita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 49, paragrafo 1.
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
4. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
5. [...] <sup>92</sup>
6. **Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea o le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione adottano** [...] misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

---

<sup>92</sup> Unito al paragrafo 1.

## Articolo 49

### *Accesso ai dati SIS da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*

1. Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 1, [e [...] dell'articolo **49 bis**], l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e gestisce un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale.
- 2.<sup>93</sup> [...]
- 3.<sup>94</sup> [...]
4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
5. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
6. Tranne [...] **nei casi in cui si applica il paragrafo 1** del presente articolo, nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS.

---

<sup>93</sup> Paragrafo spostato all'articolo 49 bis, paragrafo 1.

<sup>94</sup> Paragrafo spostato all'articolo 49 bis, paragrafo 2.

7. **L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta** [...] misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

**[Articolo 49 bis**

**<sup>95</sup>Accesso ai dati SIS da parte dell'unità centrale ETIAS**

1. **L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 26, 32, 34, 36 e dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k).**
2. **Qualora una verifica svolta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui agli articoli 18, 20 bis e 22 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).**<sup>96</sup>

**Articolo 49 ter**

**Valutazione dell'uso del SIS da parte di Europol, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera**

1. **La Commissione effettua almeno ogni cinque anni una valutazione del funzionamento e dell'esercizio del SIS in conformità del presente regolamento da parte di Europol, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.**

---

<sup>95</sup> Disposizioni spostate dall'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

<sup>96</sup> Il contenuto e l'inserimento di tali disposizioni dipendono dal testo finale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 (cfr. doc. 10017/17) e dalla sua data di entrata in vigore.

2. Una squadra responsabile di tale valutazione in loco è composta da un massimo di due rappresentanti della Commissione, assistiti da un massimo di otto esperti designati dagli Stati membri. [...]
3. La Commissione elabora una relazione di valutazione al termine di ciascuna valutazione, in consultazione con gli esperti designati degli Stati membri. La relazione di valutazione si basa sulle conclusioni della squadra di valutazione in loco e fornisce un'analisi degli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi dell'esercizio e dell'uso del SIS, a seconda dei casi, nonché un elenco delle eventuali carenze individuate nel corso della valutazione.
4. Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera hanno la possibilità di formulare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
5. La relazione di valutazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è classificata EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza. La classificazione non osta a che le informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo.
6. Alla luce dei risultati e delle valutazioni di detta relazione, la Commissione elabora raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione fornendo indicazioni sulle priorità per metterli in atto e, ove opportuno, esempi di buone pratiche.
7. A seguito di una valutazione, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono alla Commissione un piano d'azione volto a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e continuano successivamente a riferire sui progressi compiuti ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano.

*Articolo 50*  
*Limiti dell'accesso*

Gli utenti finali, compresi Europol, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti, [...] l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, **i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio nonché i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione** possono accedere solo ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.

*Articolo 51*  
*Termini di conservazione delle segnalazioni - **Persone***<sup>97</sup>

1. Le segnalazioni **di persone** inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite.
2. **Per quanto riguarda le segnalazioni di persone:**
  - a) **uno Stato membro può effettuare una segnalazione per un periodo di cinque anni.**
  - b) Lo Stato membro segnalante [...] riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso. [...] <sup>98</sup> [...]
3. [...]

---

<sup>97</sup> Un nuovo articolo 51 bis è inserito per disciplinare i termini di conservazione delle segnalazioni di oggetti.

<sup>98</sup> Spostato al paragrafo 3.

**In deroga al paragrafo 2, per quanto riguarda** le segnalazioni effettuate ai fini **dell'articolo 32, paragrafo 2, lettere c) e d) e dell'articolo 36 del presente regolamento<sup>99</sup>**;

**a) uno Stato membro può effettuare una segnalazione per un periodo di un anno.**

**b) Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro un anno dall'inserimento nello stesso.**

4. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla legislazione nazionale.
5. **Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario per le finalità della segnalazione di una persona. In tal caso il paragrafo 2, lettera a) o il paragrafo 3, lettera a) si applicano anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicata al CS-SIS.<sup>100</sup>**

[...]<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Testo in parte spostato dal paragrafo 2.

<sup>100</sup> Spostato dal paragrafo 6.

<sup>101</sup> Spostato al paragrafo 8.

6. [...] <sup>102</sup>

Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, lettera **b) e al paragrafo 3, lettera b)** salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS del prolungamento della segnalazione **di a una persona** a norma del paragrafo **5**. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi di anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema. <sup>103</sup>

7. [...] <sup>104</sup>

Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni **di persone** il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo [...] **5**. <sup>105</sup>

8. [...] <sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Spostato al paragrafo 5.

<sup>103</sup> Spostato dal paragrafo 7.

<sup>104</sup> Spostato al paragrafo 6.

<sup>105</sup> Spostato dal paragrafo 8.

<sup>106</sup> Spostato al paragrafo 7.

Qualora risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione di una persona ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale [...] **sottopone la questione all'attenzione dell'autorità segnalante** [...]. L'autorità dispone di 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di 30 giorni, il personale dell'ufficio SIRENE, **laddove consentito dalla legislazione nazionale**, cancella la segnalazione. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore.<sup>107</sup>

#### **Articolo 51 bis<sup>108</sup>**

##### **Termini di conservazione delle segnalazioni - Oggetti**

- 1. Le segnalazioni di oggetti inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite.**
- 2. Per quanto riguarda le segnalazioni di oggetti:**
  - (a) uno Stato membro può effettuare una segnalazione relativa a oggetti per un periodo di dieci anni.**
  - (b) Uno Stato membro può effettuare una segnalazione relativa ad altri oggetti a norma degli articoli 26, 32, 34, 36 o 38 per un periodo di cinque anni se sono collegate a segnalazioni di persone.**
  - (c) I termini di conservazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) possono essere prolungati, ove ciò sia necessario per le finalità della segnalazione stessa. In tal caso, il paragrafo 2, lettere a) e b) si applica anche al prolungamento.**
  - (d) Termini di conservazione più brevi per le categorie di segnalazioni di oggetti possono essere stabiliti mediante misure di esecuzione adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.**

<sup>107</sup> Spostato dal paragrafo 5.

<sup>108</sup> Questo nuovo articolo riguarda specificamente i termini di conservazione delle segnalazioni di oggetti e rispecchia, mutatis mutandis, le disposizioni relative ai termini di conservazione delle segnalazioni delle persone (articolo 51).

3. **Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni i cui termini di conservazione sono stati prolungati a norma del paragrafo 2, lettera c).**

### CAPO XIII

#### CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

##### *Articolo 52*

##### *Cancellazione delle segnalazioni*

1. Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o estradizione di cui all'articolo 26 sono cancellate una volta che la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. **Sono** [...] altresì cancellate se la decisione giudiziaria su cui si basavano è stata revocata dall'autorità giudiziaria competente in conformità della legislazione nazionale.
2. Le segnalazioni di persone scomparse, **di minori a rischio di sottrazione o di persone vulnerabili a norma dell'articolo 32** sono cancellate secondo le seguenti regole:
  - a) per quanto riguarda i minori scomparsi [...] **e i minori a rischio di sottrazione** [...], la segnalazione è cancellata:
    - alla risoluzione del caso, ad esempio se il minore è rimpatriato o le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione prendono una decisione sull'affidamento del minore;
    - allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51;
    - su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante; o
    - [...]
    - **quando il rischio di sottrazione viene meno.**

- b) per quanto riguarda gli adulti scomparsi [...] per i quali non siano richieste misure di protezione, la segnalazione è cancellata:
- una volta eseguita l'azione richiesta (accertamento del luogo di soggiorno da parte dello Stato membro di esecuzione);
  - allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51; o
  - su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
- c) per quanto riguarda gli adulti scomparsi [...] per i quali siano richieste misure di protezione, la segnalazione è cancellata:
- una volta eseguita l'azione richiesta (persona posta sotto protezione);
  - allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51; o
  - su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
- d) per quanto riguarda le persone vulnerabili a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare, la segnalazione è cancellata:**
- **una volta eseguita l'azione richiesta (persona posta sotto protezione);**
  - **allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51; o**
  - **su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.**<sup>109</sup>

Fatta salva la legislazione nazionale, qualora una persona sia internata su decisione dell'autorità competente, la segnalazione può essere mantenuta fino al suo rimpatrio.

---

<sup>109</sup> Testo analogo a quello della lettera c).

3. [...] Per quanto riguarda le persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34, la segnalazione è cancellata:

- a) all'atto della comunicazione del luogo di soggiorno della persona all'autorità competente dello Stato membro segnalante. Se non è possibile dare seguito alle informazioni trasmesse, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia risolto il problema;
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51; o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

Qualora sia ottenuto un riscontro positivo in uno Stato membro e i dati riguardanti l'indirizzo siano trasmessi allo Stato membro segnalante e in quest'ultimo Stato sia ottenuto un riscontro positivo successivo che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, il riscontro positivo è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante siano ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo o informazioni supplementari. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa del riscontro positivo ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale valuta se sia necessario mantenere la segnalazione.

4. [...] Per quanto riguarda le segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico ai sensi dell'articolo 36, la segnalazione è cancellata:

- a) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'articolo 51;
- b) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

5. [...]

Per quanto riguarda le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova ai sensi dell'articolo 38, la segnalazione è cancellata:

- a) non appena l'oggetto sia posto sotto sequestro o misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra uffici SIRENE o che l'oggetto sia sottoposto ad altra procedura giudiziaria o amministrativa;
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione; o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

6. Le segnalazioni di ignoti ricercati ai sensi dell'articolo 40 sono cancellate secondo le seguenti regole:

[...] a) quando è identificata la persona; o

[...] b) allo scadere del termine di validità della segnalazione.

**CAPO XIV**  
**REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

*Articolo 53*

*Trattamento dei dati SIS*

1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 38 e 40.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 43, o **affinché l'agenzia possa garantire la disponibilità ininterrotta del SIS centrale**. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Gli Stati membri non copiano dai rispettivi N.SIS o dal CS-SIS, in altri archivi di dati nazionali, dati relativi a segnalazioni o dati complementari inseriti da un altro Stato membro.
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.
4. Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie.
5. L'accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 43 e riservato al personale debitamente autorizzato.

6. Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36, 38 e 40, ogni trattamento delle informazioni in esse contenute per finalità diverse da quelle per le quali sono state inserite nel SIS deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e per quali finalità. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
9. Sempreché il diritto dell'Unione non preveda specifiche disposizioni, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS.

#### *Articolo 54*

##### *Dati SIS e archivi nazionali*

1. L'articolo 53, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
2. L'articolo 53, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS da quello stesso Stato membro.

## Articolo 55

### *Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione*

Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante [...] **tramite lo scambio di informazioni supplementari.**

## Articolo 56

### *Qualità dei dati trattati nel SIS*

1. Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza e dell'attualità dei dati e della liceità del loro inserimento nel SIS.
2. Solo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al **Garante europeo della protezione dei dati che, insieme alle** autorità nazionali di controllo [...] **interessate, agisce in qualità di mediatore**<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Testo ispirato all'articolo 49, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio.

5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 59.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione [...] **esamina la compatibilità e la priorità delle segnalazioni e, se necessario, scambia informazioni supplementari** [...].

#### *Articolo 57*

#### *Incidenti di sicurezza*

1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS [...] **o** può causare danni o perdite ai dati SIS **o alle informazioni supplementari**, in particolare quando possono essere stati consultati dati o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Gli Stati membri, **Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** comunicano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia e all'autorità nazionale di controllo. L'agenzia comunica gli incidenti di sicurezza alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri **o delle informazioni supplementari scambiate**, sono trasmesse **a tutti gli** Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia.

## *Articolo 58*

### *Distinzione tra persone con caratteristiche simili*

Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, si applica la procedura seguente:

- b) a) l'ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguarda o meno la stessa persona; e
- c) b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

## *Articolo 59*

### *Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità*

1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
  - a) consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
  - b) permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.

3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati **della persona la cui identità è stata usurpata:**

- a) [...] cognomi;
- b) [...] nomi;
- a) [...] nomi e [...] cognomi alla nascita;
- b) eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias", eventualmente registrati a parte;
- c) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- d) luogo di nascita;
- e) data di nascita;
- f) [...] **genere;**
- g) fotografie e immagini facciali;
- h) [...] **dati dattiloscopici;**
- i) cittadinanza/**cittadinanze**[...];
- j) categoria **dei documenti** [...] di identificazione;
- k) paese di rilascio [...] **dei documenti di identificazione;**
- l) [...] **numeri dei documenti di identificazione;**
- m) [...] data di rilascio **dei documenti di identificazione;**
- n) indirizzo della **persona** [...];
- o) nome del padre della **persona** [...];
- p) nome della madre della **persona** [...].

4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite mediante misure di esecuzione adottate e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente. Esse possono accedervi all'unico scopo di evitare errori di identificazione.

#### *Articolo 60*

#### *Connessioni fra segnalazioni*

1. Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS. Effetto della connessione è instaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti dal presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accesso a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste un'esigenza operativa.
5. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
6. Le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

### *Articolo 61*

#### *Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari*

1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati entro un anno dalla cancellazione dal SIS della relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione da esso effettuata o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è disciplinato dalla legislazione nazionale.

### *Articolo 62*

#### *Trasferimento di dati personali a terzi*

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.

### *Articolo 63*

[...]

[...]

**CAPO XV**  
**PROTEZIONE DEI DATI**

*Articolo 64*

*Legislazione applicabile*

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia **e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera** in conformità del presente regolamento. **Il regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol) si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol in conformità del presente regolamento. La decisione 2002/187 (Eurojust) si applica al trattamento dei dati personali da parte di Eurojust in conformità del presente regolamento.**
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali laddove non si **applichi** la direttiva (UE) 2016/680.

3. **Le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 si applicano al** trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse [...].

*Articolo 65*

*Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente*

1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.
2. [...]
3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione può comunicare **all'interessato** informazioni su tali dati soltanto [...] **previo consenso di ciascuno** Stato membro segnalante [...]. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.
4. Gli Stati membri possono decidere di non comunicare informazioni all'interessato, del tutto o in parte, in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi [...] **dell'interessato** al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica;
- d) proteggere la sicurezza nazionale; **o**
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

5. [...]

6. **A seguito di una richiesta di accesso, rettifica o cancellazione**, l'interessato è informato non appena possibile [...], **a partire dalla data della richiesta, del seguito dato all'esercizio di tali diritti**.<sup>111</sup>

7. [...]<sup>112</sup>

#### *Articolo 66*

#### *Mezzi di impugnazione*

1. Chiunque può adire il giudice o **qualsiasi** autorità competente in base alla legislazione **nazionale**, per accedere, rettificare, cancellare od ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda.

---

<sup>111</sup> Unito al paragrafo 7.

<sup>112</sup> Unito al paragrafo 6.

2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dai giudici o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 70.
3. [...] **Le** autorità nazionali [...] **producono** relazioni annuali su:
- a) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati al titolare del trattamento e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
  - b) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati all'autorità nazionale di controllo e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
  - c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente che sono state presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati;
  - d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente che sono state presentate all'autorità nazionale di controllo;
  - e) il numero di cause [...] **nelle quali è stata emessa una decisione giudiziaria definitiva**<sup>113</sup>[...]  
[...] <sup>114</sup>[...] **e**
  - g) eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive emesse da giudici o autorità di altri Stati membri in merito a segnalazioni create dallo Stato membro segnalante.

Le relazioni delle autorità nazionali di controllo sono trasmesse al meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 69.

---

<sup>113</sup> Testo dalla lettera f).

<sup>114</sup> Unito alla lettera e).

*Articolo 67*  
*Controllo dell'N.SIS*

1. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità [...] nazionale di controllo [...] in esso designata e investita dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controlli in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari nel territorio di appartenenza.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto [...] dall'autorità nazionale di controllo oppure da [...] **questa** commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. L'autorità nazionale di controllo mantiene in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la rispettiva autorità nazionale di controllo disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.

*Articolo 68*  
*Controllo dell'agenzia*

1. Il Garante europeo della protezione dei dati garantisce che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati [...] **svolge** un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.

#### *Articolo 69*

##### *Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati*

1. Le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti giuridici dell'Unione applicabili, studiano i problemi emersi nell'esercizio di un controllo indipendente o nell'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si incontrano almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. **Ogni** [...] **anno** il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato.

**CAPO XVI**  
**RESPONSABILITÀ E SANZIONI**<sup>115</sup>

*Articolo 70*  
*Responsabilità*

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, **conformemente alla legislazione nazionale**, dei danni causati a una persona in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro segnalante, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'agenzia o [...] **altri Stati membri partecipanti** al SIS non abbia ommesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.

**Articolo 70 bis**  
**Sanzioni**<sup>116</sup>

**Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.**

---

<sup>115</sup> È stato aggiunto "e sanzioni" in seguito all'inserimento dei nuovi articoli 53 bis e 70 bis.

<sup>116</sup> Nuovo articolo simile all'articolo 65 della decisione 2007/533/GAI.

**CAPO XVII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 71*

*Monitoraggio e statistiche*

1. L'agenzia provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, **delle relazioni sulla qualità dei dati**, e delle statistiche, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS centrale.
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, **in totale e per ciascuno Stato membro**. L'agenzia [...] **pubblica inoltre relazioni** relative [...] al numero [...] di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata. L'agenzia pubblica inoltre statistiche annuali sull'uso della funzionalità che consiste nel rendere temporaneamente non consultabile una segnalazione effettuata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese eventuali estensioni del periodo **iniziale di non consultazione** di 48 ore.
4. Gli Stati membri, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, **5**, 7 e 8<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Testo spostato al paragrafo 4 bis.

**4 bis.**<sup>118</sup>Tali informazioni comprendono statistiche distinte sul numero di interrogazioni effettuate dai o per conto dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione dei veicoli e dai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio di certificati di immatricolazione o per la gestione del traffico di natanti, compresi i relativi motori [...], **e di aeromobili, compresi i relativi motori** [...]. Le statistiche riportano anche il numero di riscontri positivi per categoria di segnalazione.

5. L'agenzia trasmette agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tutte le relazioni statistiche che produce. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, **in particolare del regolamento (UE) n. 1053/2013**,<sup>119</sup> la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS [...] **centrale e sullo scambio di informazioni supplementari.**
6. Ai fini dei paragrafi 3, 4 [...] **o** 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente [...] **le relazioni** di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentano l'identificazione delle persone fisiche, ma permettano alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. L'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Spostato dal paragrafo 4.

<sup>119</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

<sup>120</sup> Testo spostato al paragrafo 9.

[...]

7. [...] **O**gni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.
8. [...] **O**gni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa il perdurare della validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

**9.<sup>121</sup> La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e formulare le modalità dettagliate sul funzionamento dell'archivio centrale di cui al paragrafo 6** e le norme sulla [...] sicurezza applicabili [...] **a tale** archivio [...]. **Tali atti** di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

#### *Articolo 72*

#### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

<sup>121</sup> Testo spostato dal paragrafo 6 *ultima parte*.

*Articolo 73*

[...]

[...] <sup>122</sup> [...] \* [...] \*\*

[...] \*

[...] \*\*

[...] <sup>123</sup>

*Articolo 74*

*Abrogazione*

Alla data di applicazione del presente regolamento sono abrogati i seguenti atti giuridici:

regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione;

---

<sup>122</sup> [...]

<sup>123</sup> Articolo cancellato, in quanto il presente strumento non modifica il regolamento (UE) n. 515/2014.

decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione<sup>124</sup>.

#### *Articolo 75*

##### *Entrata in vigore e applicazione*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che:
  - a) saranno state adottate le necessarie misure di esecuzione;
  - b) gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento;
  - c) l'agenzia avrà comunicato alla Commissione il **positivo** completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS.

[...] Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente [...] **ai trattati**.

---

<sup>124</sup> Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31).